

TI_GERICHTE 52.2020.314 vom 3. Juni 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-06-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2020.314

FR: TI_GERICHTE 52.2020.314 du 3 juin 2020

IT: TI_GERICHTE 52.2020.314 del 3 giugno 2020

Regeste

Licenza di condurre. Accertamento medico e laboratoristico

Erwägungen

E. 1.1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal provvedimento impugnato di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAm) e rivolto contro una decisione incidentale atta a provocare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 66 cpv. 2 lett. a LPAm (considerato che l'insorgente è tenuto ad avanzare le spese per l'accertamento e che, in caso di mancato rispetto dell'ordine, gli verrà revocata a titolo preventivo la licenza di condurre, cfr. STF 1C_569/2018 del 19 marzo 2019 consid. 1.1, 1C_13/2017 del 19 maggio 2017 consid. 1.1 e rinvii), è dunque ricevibile in ordine.

E. 1.2

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati dal decreto d'accusa del 4 marzo 2020 prodotto dalla Sezione della circolazione. Le prove sollecitate in modo del tutto generico dall'insorgente (informazioni scritte, testi) non appaiono atte a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio.

E. 2.1

La licenza di condurre dev'essere revocata se è accertato che le condizioni legali stabilite per il suo rilascio non sono mai state o non sono più adempite (art. 16 cpv. 1 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958; LCStr, RS 741.01). Secondo l'art. 16 d cpv. 1 lett. b LCStr, la licenza deve in particolare essere revocata se il conducente soffre di una forma di dipendenza che esclude l'idoneità alla guida (cfr. anche art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr). Il Tribunale federale reputa affetto da tossicodipendenza l'individuo che presenta più di qualsiasi altra persona il rischio di mettersi al volante di un veicolo in uno stato - durevole o temporaneo - pericoloso per la circolazione. Nell'interesse della sicurezza del traffico stradale deve essere assimilato alla tossicodipendenza anche il consumo regolare di stupefacenti, qualora, per quantità e frequenza, esso sia suscettibile di diminuire l'attitudine alla guida dell'interessato. L'inidoneità può essere ammessa in particolare allorquando l'interessato non è più in grado di scindere l'uso della droga dalla guida di un veicolo a motore, o se vi è un rischio importante che si ponga al volante sotto l'influsso di queste sostanze (cfr. DTF 129 II 82 consid. 4.1, 127 II 122 consid. 3c, 124 II 559 consid.

3d).

E. 2.2

Secondo l'art. 15 d cpv. 1 LCStr, se sussistono dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, quest'ultima è sottoposta a un esame di verifica. La norma elenca, in modo non esaustivo, una serie di esempi in cui l'idoneità alla guida può suscitare dubbi (cfr. lett. a - e). Due fra questi sono la guida sotto l'influsso di stupefacenti o la presenza a bordo di stupefacenti, che compromettono seriamente la capacità di condurre o che comportano un elevato rischio di dipendenza (lett. b). La giurisprudenza del Tribunale federale ammette dal canto suo la possibilità di ordinare un chiarimento medico nel caso in cui vi sia un sospetto di dipendenza dall'alcol o da stupefacenti, segnatamente allorquando sussistono concreti indizi che portano seriamente a dubitare dell'idoneità alla guida del conducente (STF 1C_487/2016 del 7 aprile 2017 consid. 2.2, 1C_339/2016 del 7 novembre 2016 consid. 3.1, 1C_248/2011 del 30 gennaio 2012 consid. 4, 1C_256/2011 del 22 settembre 2011 consid. 2.2). Per ordinare delle verifiche non occorre invece che l'interessato sia sorpreso alla guida di un veicolo sotto l'influsso di stupefacenti, né che conduca un veicolo con a bordo degli stupefacenti (STF 1C_111/2015 del 21 maggio 2015 consid. 4.6, 1C_446/2012 del 26 aprile 2013 consid. 3.2). Ciò in particolare ove si consideri che, come visto, l'elenco dell'art. 15 d cpv. 1 lett. a-e LCStr non è esaustivo (STF 1C_487/2016 citata consid. 2.2 e rimandi). La giurisprudenza riconosce inoltre la possibilità di trarre dal rifiuto del conducente di collaborare alla verifica della sua idoneità conclusioni per lui negative (cfr. DTF 124 II 559 consid. 5a; STF 1C_487/2016 citata consid. 2.2).

E. 3

dosi [2.5 g] al momento di un controllo di polizia, ha ammesso di assumere cocaina da un paio d'anni, l'ultima volta due mesi prima).

E. 3.1

In concreto, a seguito della segnalazione di polizia di cui si è detto in narrativa, la Sezione della circolazione ha disposto nei confronti del ricorrente un accertamento medico e laboratoristico preliminare, per determinare l'esistenza o meno di un quadro di abuso tale da diminuire la sua idoneità alla guida di veicoli. Misura, questa, che il Governo ha tutelato condividendo i dubbi sulla sua attitudine alla guida, scaturiti dagli atti di polizia. Il ricorrente contesta dal canto suo che vi siano gli estremi per ordinare un tale provvedimento. Rileva in sostanza di non essere stato sorpreso al volante sotto l'influsso di droghe, che non sarebbe comprovato un suo uso di stupefacenti e che occorra scostarsi dal rapporto di polizia e dal decreto penale cresciuto in giudicato (basato a suo dire su indizi e non su prove concrete).

E. 3.2

Come accennato, dagli atti emerge che, in occasione del suo interrogatorio del 15 luglio 2019, il ricorrente - dopo aver ammesso un uso saltuario di marijuana in passato (dieci anni fa) - ha preso atto che, nel corso di un'inchiesta per infrazione alla LStup, una terza persona (da lui riconosciuta in una foto: " con lui un paio di volte al bancone abbiamo bevuto qualcosa assieme, presso il ristorante _____" a _____) aveva dichiarato alle autorità inquirenti: " a RI 1 ho venduto 4 grammi di cocaina, sotto forma di buste/dosi da 0.7-0.8 grammi l'una al prezzo unitario di CHF 90.-, nel periodo febbraio-maggio 2019". Egli ha dal canto suo contestato tale affermazione. Richiesto ancora di spiegare perché un certo giorno si era recato in quell'osteria per ripartire dopo soli 2 minuti ca., l'insorgente ha

poi affermato di aver cercato invano una ragazza (che vi lavorava), bussando prima alla sua porta e poi a un'altra (cfr. verbale d'interrogatorio citato). Sta di fatto che, a fronte di queste risultanze, con decisione del 4 marzo 2020, passata in giudicato, il Procuratore pubblico ha condannato RI 1 a una multa di fr. 300.- per contravvenzione alla LStup, e meglio per aver nel periodo febbraio 2019-maggio 2019, a _____ e in altre località del Canton Ticino, senza essere autorizzato, consumato 4 grammi di cocaina, sostanza previamente acquistata da _____.

E. 3.3

Ora, se non già in base alle sole risultanze del rapporto di polizia, perlomeno alla luce della predetta condanna, bisogna ritenere che sussistono sufficienti elementi per dubitare dell'idoneità alla guida del ricorrente. Nulla impone in particolare di scostarsi da tale decisione, cresciuta in giudicato (dopo che l'opposizione contro di essa interposta dal ricorrente è stata dichiarata irricevibile dal Presidente della Pretura penale, cfr. ricorso, pag. 3). Anzitutto va ricordato che in virtù dei principi dell'unità dell'ordinamento giuridico e della sicurezza del diritto, che raccomandano per quanto possibile di evitare decisioni contraddittorie, di regola l'autorità amministrativa deve attenersi agli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale passata in giudicato. A meno che non sussistano evidenti motivi per ritenere errati tali accertamenti, per costante giurisprudenza del Tribunale federale, essa può scostarsene solo se può fondare la sua decisione su fatti sconosciuti al giudice penale, se assume nuove prove o se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 137 I 363 consid. 2.2, 136 II 447 consid. 3.1; STF 2C_21/2019 del 14 novembre 2019 consid. 4.2.1, 2C_89/2019 del 22 agosto 2019 consid. 3.1). Ipotesi, che qui non emergono e non sono nemmeno fatte valere dal ricorrente, se non in modo affatto generico. Anche se condotto in procedura sommaria, egli ben doveva del resto attendersi che nel corso della presente procedura sarebbero state considerate le risultanze di quel procedimento (cfr. pure l'intimazione del decreto d'accusa alla Sezione della circolazione; cfr. DTF 123 II 97 consid. 3c/aa; STF 1C_403/2020 del 20 luglio 2020 consid. 3 e rinvii). Da respingere sono dunque le generiche obiezioni dell'insorgente, che avrebbe semmai dovuto proporle in sede penale.

E. 3.4

Ciò detto, va considerato che gli elementi scaturiti dalla procedura penale costituiscono sufficienti indizi concreti, atti a sollevare più di un dubbio sull'esistenza di un uso significativo di stupefacenti da parte del ricorrente e di una sua possibile problematica di droga, rilevante dal profilo del traffico. Gli stessi portano infatti a ritenere che egli ha assunto 4 g di cocaina (ripartiti in buste/dosi da 0.7-0.8 g) da febbraio a maggio 2019, ovvero che l'ha consumata a più riprese, sull'arco di più mesi (mediamente, almeno una volta al mese). Non si tratta quindi di un singolo episodio isolato, ma di un uso reiterato che non può essere ignorato. E ciò a prescindere dalla buona reputazione di conducente dell'insorgente, che come visto ha comunque a suo carico una condanna per consumo di stupefacenti e - per sua stessa ammissione - non è nuovo all'uso di tali sostanze (vedi il suo dichiarato passato uso di marijuana, cfr. verbale d'interrogatorio citato). In particolare va considerato che la cocaina è una droga "pesante", che presenta un potenziale di dipendenza molto elevato e per il suo effetto disinibitorio è assai pericolosa nella circolazione stradale (cfr. STF 1C_434/2016 del 1° febbraio 2017 consid. 2.2; Manuale "Indizi per l'inidoneità a condurre" edito dal Gruppo di esperti "Sicurezza della circolazione stradale" del 26 aprile 2000, ad 4.1; cfr. pure Isa Thiele, Neue Aspekte in der Fahreignungsbegutachtung beim

Drogenkonsum, in: René Schaffhauser, Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2005, Volume 34, San Gallo 2005, pag. 112 seg.). Per tale ragione, il predetto Manuale (ad 4.1) raccomanda di procedere a un'indagine già alla prima comunicazione della polizia o di un medico del consumo di questa sostanza (indipendentemente da una connessione con la circolazione stradale; cfr. pure Philippe Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via Sicura, Zurigo/San Gallo 2015, n. 46 ad art. 15 d SVG). Pur ritenendo che una singola assunzione provata di cocaina non basti a fondare il sospetto di una dipendenza (cfr. STF 6A.72/2006 del 7 febbraio 2007), a fronte dell'alto rischio di assuefazione, il Tribunale federale ammette che già un uso occasionale periodico di tale droga è atto a suscitare seri dubbi sull'idoneità alla guida (cfr. STF 1C_434/2016 citata consid. 2.2 con riferimenti e consid. 3.4, riguardante un conducente che, sull'arco di un anno e mezzo, aveva acquistato e consumato cocaina circa 25 volte [35 g]). In tal senso, anche la giurisprudenza di altri Cantoni ha considerato giustificato imporre degli accertamenti ai sensi dell'art. 15 d cpv. 1 LCStr in presenza di ripetuti consumi occasionali di cocaina, anche se emersi al di fuori del contesto stradale (cfr. ad es. sentenza Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt VD.2018.245 del 28 febbraio 2019 consid. 2.4.3, riguardante una persona trovata in possesso di 0.4 g di cocaina, che assumeva occasionalmente droga nei week-end in concomitanza con eventi particolari; sentenza Verwaltungsgericht des Kantons Zürich VB.2016.00644 del 5 gennaio 2017 consid. 3.2, dove l'interessato, che deteneva

E. 3.5

Ferme queste premesse occorre concludere che, nel caso concreto, sussistono sufficienti dubbi sull'idoneità alla guida del ricorrente e meglio su una sua possibile dipendenza da droga ex art. 14 cpv. 2 lett. c e 16 d cpv. 1 lett. b LCStr. Ne discende che, nell'esito, la misura adottata dalla Sezione della circolazione in applicazione dell'art. 15 d cpv. 1 LCStr e tutelata dal Governo non può che essere confermata da questo Tribunale. Essa si avvera mezzo appropriato e non particolarmente incisivo per raccogliere dati utili nel contesto di un processo inteso a determinare se sussistono ancora le condizioni legali per il rilascio della licenza di condurre dell'insorgente. Il provvedimento risulta senz'altro proporzionato e giustificato; tanto più che l'autorità di prime cure ha (per il momento) rinunciato a revocare all'insorgente la patente a titolo preventivo e cautelativo in applicazione dell'art. 30 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).

E. 4.1

Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto.

E. 4.2

La richiesta di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio va respinta, ritenuto che l'impugnativa appariva sin dall'inizio sprovvista della possibilità di essere accolta (art. 3 cpv. 3 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; LAG; RL 178.300).

E. 4.3

Dato l'esito, la tassa di giustizia, ridotta per tener conto della sua precaria situazione economica, è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmM). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 700.- è posta a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
presidente La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.